



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Numero 26 del 30/07/2020

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER IL TRIENNIO 2020/2022</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, al fine di prevenire eventuali contagi da COVID-19, si svolge in modalità telematica mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Nominativo</b>	<b>P/A</b>	<b>Nominativo</b>	<b>P/A</b>
<b>UCCHIELLI PALMIRO</b>	<b>P</b>	<b>VICHI GIANLUCA</b>	<b>P</b>
<b>CALZOLARI MIRCO</b>	<b>P</b>	<b>GIOVANELLI LINDA</b>	<b>P</b>
<b>PENSALFINI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>ROBERTI GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>GATTONI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>PISTILLO ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>GHISELLI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>CARTOCETI MARZIA</b>	<b>P</b>
<b>BALLERINI ANNA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>TORCOLACCI BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>NICOLINI CARLA</b>	<b>P</b>
<b>CIARONI DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>BORLENGHI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>BRIZI EMANUELE</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 17  
In carica n. 17

Presenti n. 17  
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Romano Bartolucci**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BALLERINI ANNA MARIA, VICHI GIANLUCA, NICOLINI CARLA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

**Considerato:**

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP aggiornato ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- che al paragrafo 4 del Dup 2020/2022 sono state approvate tutte le aliquote delle imposte e tasse da applicare per il triennio 2020/2022;
- che l'art. 1, commi 738 e 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 istituisce, a decorrere dal 01.01.2020 la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l'unificazione IMU – TASI, con l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Dato atto che:**

- ai fini della redazione del bilancio 2020-2022, con delibera di C.C. n. 58 del 10.12.2019, adottata prima dell'entrata in vigore della legge 160/2019, erano state approvate a partire dall'annualità 2020 le aliquote e le detrazioni per l'abrogata IMU, con un gettito complessivo atteso pari ad euro 2.881.000,00= al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà;
- ai fini della redazione del bilancio 2020-2022, con delibera di C.C. n. 58 del 10.12.2019, adottata prima dell'entrata in vigore della legge 160/2019, sono state confermate anche per l'annualità 2020 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2019 per l'abrogata TASI, con un gettito complessivo atteso pari ad euro 8.000,00=;

**Atteso che** è volontà dell'amministrazione comunale non aumentare l'imposizione complessiva sui contribuenti, mantenendo inalterato il gettito totale di € 2.889.000,00= previsto per le abrogate IMU e TASI;

**Considerato che** dalle stime operate sulle basi imponibili della nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente come sopra quantificato, può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

<b>ALIQUTA ORDINARIA</b>	<b>ALIQUTA</b>
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,00 per cento

<b>CATEGORIE DI IMMOBILI</b>		<b>ALIQUOTE</b>
1.	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,55%
2.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,55%
3.	Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP e relative pertinenze	0,55%
4.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0,55%
5.	Unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso	0,55%
6.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,55%
7.	Unità immobiliari categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/00 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	0,55%
8.	Immobili abitativi e relative pertinenze che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. 431/98.	0,90%
9.	Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia dell'immobile da almeno 1 anno.	1,06%
10	Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,2%

11	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994	0,1%
----	--	------

**Visto** l'art.177 del Decreto Legge n. 34/2020 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" che dispone che "...non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate." e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro;

**Considerato:**

- che l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che "*per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*";

-che l'art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 "*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*" ha abrogato il citato comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;

**Letto** l'art.1, comma 762 della Legge n. 160/2019 per cui in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

**Ritenuto** di approvare le aliquote della nuova IMU nella stessa misura già approvata per IMU e TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10.12.2019 onde assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Richiamato** il comma 688, art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce l'obbligo per i comuni di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nel portale del federalismo fiscale;

**Acquisito** il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

**Dato atto** che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del \_\_\_\_\_;

## PROPONE

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti aliquote IMU per il triennio 2020/2022:

<b>ALIQUTA ORDINARIA</b>	<b>ALIQUTA</b>
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,00 per cento

<b>CATEGORIE DI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTE</b>
1. Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,55%
2. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,55%
3. Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP e relative pertinenze	0,55%
4. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0,55%
5. Unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso	0,55%
6. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,55%
7. Unità immobiliari categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/00 del 19.05.2000, dal personale	0,55%

	appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
8.	Immobili abitativi e relative pertinenze che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. 431/98.	0,90%
9.	Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia dell'immobile da almeno 1 anno.	1,06%
10	Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,2%
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994	0,1%

2. **di dare atto che** gli obblighi dichiarativi, nonché le detrazioni e le esenzioni applicabili, sono quelle previste nel Regolamento comunale della nuova IMU;

3. **di dare atto che** le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;

4. **di dare atto che** il gettito totale previsto dall'applicazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione sulla base imponibile della nuova IMU è lo stesso di quanto stimato in fase di redazione del bilancio dalla somma delle abrogate IMU e TASI;

5. **di assicurare** la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

6. **di trasmettere**, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) al fine di consentire la celere trasmissione dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di assicurarne la massima pubblicità ai contribuenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 09.07.2020, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 09.07.2020, favorevole;

**Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 27.07.2020;**

Illustra l'Assessore Torcolacci.

**Usciti i consiglieri Pistillo e Nicolini. I presenti risultano n. 15.**

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Stante la particolare forma di svolgimento del Consiglio Comunale, al fine di accertare la reale espressione del voto da parte dei consiglieri comunali, la votazione viene fatta per chiamata nominale: PRESENTI n. 15, VOTANTI n. 15, FAVOREVOLI n. 15;

### **DELIBERA**

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per chiamata nominale, per le motivazioni sopraindicate: alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 15, VOTANTI n. 15, FAVOREVOLI n. 15;

### **DELIBERA**

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente  
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale  
Romano Bartolucci